



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 208 del 11/03/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Presa d'atto sentenza n. 350 del 20/01/2021 nella causa n. 5368/14 rg. - Tribunale S. Maria C.V. Sez. Lavoro – dott. M.A. c/AORN - rif. int. Legal App 16.2014/2021.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 11/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

**Oggetto:** Presa d'atto sentenza n. 350 del 20/01/2021 nella causa n. 5368/14 rg. - Tribunale S. Maria C.V. Sez. Lavoro – dott. M.A. c/AORN - rif. int. Legal App 16.2014/2021.

### **Direttore UOC AFFARI LEGALI**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso**

- **che** in data 28/05/2014 veniva notificato ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., acquisito al prot. gen. n. 8452/E ed agli atti dell'ufficio legale, promosso dinanzi il Tribunale di S. Maria C.V. – Sez. Lavoro, dal dott. M.A., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, al fine di ingiungere il pagamento della somma di € 24.000,00, relativa al progetto NAT annualità 2011/12;
- **che** sul citato ricorso, in data 05/05/2014, il Giudice adito emetteva decreto ingiuntivo n. 687/14, rg. 2434/14;
- **che** con nota prot. gen. 20140008750/U del 30/05/2014, veniva conferito incarico legale all'avv. Giuseppe Merola, al fine di proporre formale opposizione al ricorso innanzi citato;
- **che** con p.e.c. del 08/02/2021, l'avv. Merola trasmetteva la sentenza n. 350 del 20/01/2021, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Lavoro – nella causa n. 5368/14 rg., (allegata in copia alla presente in modalità istruttoria), con la quale il giudice adito rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;

#### **Considerata**

- **la** Circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti giacente;

#### **Preso atto**

- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone "*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*";

#### **Ritenuto**

- **di** dover, dunque, procedere a dare esecuzione alla sentenza in parola così da evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, riservandosi di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota, a cura della UOC G.E.F.;
- **che**, pertanto, per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, sia necessario tutelarla dall'aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all'Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

*Deliberazione del Direttore Generale*

**Attestata**

- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. **di** prendere atto della sentenza n. 350 del 20/01/2021, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Lavoro – nella causa n. 5368/14 rg., con la quale il giudice adito:
  - *“rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara l’esecutorietà”;*
  - *“rigetta la domanda riconvenzionale”;*
  - *“condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.015,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione”;*
2. **di** individuare quali responsabili dell’esecuzione le seguenti UU.OO.CC.:
  - UOC G.R.U. per la sorta capitale;
  - UOC Affari Legali per le spese di lite;
3. **di** riservarsi di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota, a cura della UOC G.E.F.;
4. **di** trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, alla UOC G.R.U. ed all’avv. Luigi Adinolfi;
5. **di** rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI**  
**Avv. Chiara Di Biase**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase;  
**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario                      Dr.ssa Angela Anzecchiarico                      \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo              Avv. Amalia Carrara                      \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **Prendere atto della sentenza n. 350 del 20/01/2021, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Lavoro – nella causa n. 5368/14 rg., con la quale il giudice adito:**
  - *“rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara l’esecutorietà”;*
  - *“rigetta la domanda riconvenzionale”;*
  - *“condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.015,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione”;*
2. **Individuare quali responsabili dell’esecuzione le seguenti UU.OO.CC.:**
  - UOC G.R.U. per la sorta capitale;
  - UOC Affari Legali per le spese di lite;
3. **Riservarsi di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota, a cura della UOC G.E.F.;**
4. **Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, alla UOC G.R.U. ed all’avv. Luigi Adinolfi;**
5. **Rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.**

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*